



TRIBUNALE DI NAPOLI

- VII Sezione Civile -

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Gianpiero Scoppa	Presidente
dr. Francesco Paolo Feo	Giudice
dr. Edmondo Cacace	Giudice relatore

nel procedimento V.G. n. 2190 / 2021 R.G.A.C.

avente ad oggetto: altri procedimenti camerali

DECRETO

ai sensi dell'art. 180 R.D. 267/1942

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 marzo 2021

nel procedimento iscritto al n. 8/2019 del ruolo generale, in relazione alla domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da s.p.a. Agenzia per il Lavoro, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli

;

per i seguenti

MOTIVI

La società debitrice ha chiesto, con ricorso depositato il 24 aprile 2019, la concessione del termine di cui dell'art. 161 VI comma l.f., al fine di presentare successivamente una proposta concordataria da





sottoporre al ceto creditorio.

Successivamente alla concessione di tale termine, previsto con decreto assunto il giorno 24 aprile 2019 e prorogato con provvedimento del 18-19 settembre 2019, la ricorrente ha quindi depositato il piano imprenditoriale, la proposta di concordato e la documentazione richiesta in sede normativa.

Verificata la ritualità della proposta, che si struttura sulla base di un piano industriale che prevede una continuità di tipo indiretto ai sensi dell'art. 186-*bis* l.f., e che contempla l'apporto di liquidità "esterna", assente nell'alternativa puramente liquidatoria, il Tribunale con decreto del 13 maggio 2020 ha quindi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e disposto la convocazione dei creditori per l'omonima adunanza.

Nel corso dell'articolato procedimento, la parte ricorrente ha apportato plurime rettifiche alla proposta originariamente formulata ai creditori, sia, in un primo momento, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 163-*bis* IV co l.f., a seguito dello svolgimento della procedura competitiva per l'affitto del ramo d'azienda principale dell'impresa, operativo del settore della somministrazione del lavoro, per conformarsi al suo esito, sia, di seguito all'apertura del concordato, anche per superare alcune criticità evidenziate nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 l.f. da parte del Commissario Giudiziale e, infine, per recepire le precisazioni in ordine alla misura dei diritti di credito pervenute nel mese di dicembre dell'anno 2020 e nel mese gennaio dell'anno 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Nel complesso, la società s.p.a., ha elaborato un piano di tipo misto, nel quale è prevista la parziale liquidazione di beni non ritenuti funzionali alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale principale ed, al tempo stesso, la continuità invece nello svolgimento della prioritaria attività di somministrazione del lavoro; la proposta sottoposta al ceto





creditorio prevede inoltre l'apporto in aumento capitale della società aggiudicataria della suddetta procedura competitiva, contempla altresì l'utilizzo dei flussi economici generati dalla continuità d'impresa ed il recupero dei diritti di credito commerciali dell'impresa.

Nell'attivo concordatario è altresì previsto un non irrilevante apporto di "finanza cd. esterna", assente pertanto nell'ipotesi liquidatoria perché non rientrante nel patrimonio della debitrice, derivante sia dal contributo in denaro messo a disposizione a fondo perduto dal socio Altea s.r.l. sia, soprattutto, dallo svincolo, condizionato all'omologazione, garantito dalla Procura della Repubblica di Napoli e contemplato nel provvedimento di confisca emanato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, delle somme di denaro attualmente depositate presso il Fondo unico Giustizia, sequestrate sia alla proponente sia ad alcuni componenti del suo precedente gruppo dirigente che hanno rinunciato a tali liquidità indipendentemente dall'esito del procedimento penale nei loro confronti.

Al piano formulato ai sensi dell'art. 160 ss. l.f. è correlata una proposta di trattamento dei crediti tributari e di quelli contributivi formulato ai sensi dell'art. 182-ter l.f.

La assai considerevole esposizione nei confronti degli enti pubblici, composta in prevalenza da debiti tributari, ha infatti indotto la ricorrente a prevedere il pagamento parziale e dilazionato dei diritti di credito privilegiati da essi vantati, con spostamento al chirografo della parte di tali crediti non integralmente soddisfatta.

All'udienza del 13 maggio 2020 (cfr. processo verbale di udienza telematica), modificando la struttura della precedente proposta, la società s.p.a. ha in definitiva previsto la presenza di due classi di creditori votanti, accorpendo ai sensi dell'art. 182-ter l.f. in una prima classe i crediti erariali e previdenziali degradati al chirografo di cui sono titolari i vari enti pubblici ed in una seconda classe tutti i creditori titolari di diritti originariamente chirografari (comprensiva





quindi anche dei crediti degli enti pubblici chirografari sin dalla costituzione).

Di fianco, quindi, alle spese pre-deducibili della procedura e ai crediti di natura privilegiata che vengono integralmente (fra i quali anche quelli garantiti dall'art. 2751-*bis* c.c.) o parzialmente (fra i quali quelli oggetto della proposta di trattamento ai sensi dell'art. 182-*ter* l.f.) soddisfatti, la ricorrente, modificando la tripartizione in precedenza ipotizzata, ha pertanto suddiviso i creditori chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria in due differenti classi.

Prima di esaminare l'esito delle votazioni, è opportuno precisare che in diversi atti del procedimento, fra i quali il parere di cui all'art. 180 II co. l.f. depositato il 18 marzo 2021, ed altresì nell'udienza fissata dopo la richiesta di omologazione del 31 marzo 2021, il commissario giudiziale ha rappresentato che le criticità in precedenza sollevate risultano superate e di non ravvisare profili di inammissibilità giuridica della proposta o del piano.

Analizzate infatti le plurime rettifiche ed integrazioni poste in essere dalla difesa di s.p.a., compresa la ricezione delle precisazioni dell'entità dei crediti effettuata dagli enti pubblici, finalizzate a porre rimedio alle problematiche insorte nel corso del procedimento, non si evincono criticità riconducibili alla cd. fattibilità giuridica del concordato che impediscano di esaminare la valutazione di convenienza economica operata dal ceto creditorio.

Nonostante la ricorrente abbia, come osservato, unificato i creditori erariali degradati al chirografo in un'unica classe, da cui consegue la presenza di due classi votanti, il Tribunale ha comunque disposto che nella relazione sull'esito del voto il commissario giudiziale esponesse il risultato di entrambe le alternative originariamente prospettate, anche evidenziando cioè l'esito del voto in caso di disgiunzione dei creditori degradati e di presenza complessiva di tre classi votanti. Dalle considerazioni che si procede a rappresentare l'esito del voto è





sostanzialmente il medesimo in ambedue le fattispecie.

L'agenzia delle entrate, direzione regionale Lazio, e l'ente della riscossione uffici di Roma e Napoli, titolari dei diritti di crediti in misura assoluta più consistenti della procedura, hanno espresso voto favorevole per 608.957.912,97 euro, mentre la direzione regionale Campania non ha espresso il voto per 69.668.253,92 euro.

L'istituto nazionale di previdenza sociale ha fatto pervenire un voto negativo, pari alla misura di 7.292.198,28 euro, che è tuttavia pervenuto prima della formale apertura delle operazioni di voto, senza poi ripeterlo nel lasso temporale entro cui è consentito esprimerlo ai sensi dell'art. 178 IV co. l.f.

Tale manifestazione elettorale, pertanto, pervenuta prima dell'adunanza dei creditori e non ribadita nei venti giorni successivi, non può essere presa in considerazione; nonostante ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposta concordataria la mancata espressione del voto è parificata al voto negativo (art. 178 l.f. come modificato dalla legge 132/2015), in questa procedura deve ritenersi che l'Inps non abbia espresso il proprio voto.

La classe formata da tutti i creditori pubblici erariali ha comunque inteso accettare la proposta concordataria formulata dalla debitrice s.p.a., in ragione della netta prevalenza del voto positivo vantato dall'agenzia delle entrate rispetto all'inps.

Anche qualora si seguisse lo schema alternativo delle tre classi votanti, mediante la suddivisione dei due creditori pubblici degradati al chirografo in due classi delle quali una soltanto avrebbe espresso voto favorevole, risulterebbe decisivo il voto della terza classe, composta dai creditori originariamente chirografari.

Anche nell'esaminare il risultato di tale ultima classe risulta tuttavia decisiva la volontà elettorale dell'istituto nazionale di previdenza sociale il cui "peso" supera i 5 milioni di euro.

I tutti gli scenari alternativi prospettati dal commissario giudiziario





nella propria relazione, a seconda della misura complessiva dei creditori chirografari (che la società ricorrente quantifica in 22.865.237,00 euro e che il commissario calcola in 21.400.036,00 euro) ed altresì del computo o meno dei creditori che hanno espresso il voto soltanto prima dell'adunanza e di quelli che risultano direttamente o indirettamente controllati da (art. 174 l.f.), il voto favorevole regolarmente espresso è infatti pari ad un minimo del 44,06% ed un massimo del 47,15%.

Se ne deduce, quindi, che la mancanza di adesione da parte dell'Inps risulta in questo caso decisiva, perché un suo voto eventualmente favorevole avrebbe ampiamente comportato il raggiungimento della maggioranza nella classe dei chirografari "naturali".

Nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, quindi, anche in ragione dell'esplicita richiesta formulata dalla proponente s.p.a., è necessario interrogarsi sull'applicabilità della disposizione introdotta dall'art. 3 del d.-l. 125/2020, convertito in legge 159/2020 che ha modificato gli articoli 180 e 182-*bis* l.f. prevedendo che l'Autorità Giudiziaria possa omologare il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.

Tali precetti normativi, indiscutibilmente di natura procedimentale in quanto funzionali al mero calcolo delle maggioranze di voto, possono trovare applicazione anche alle procedure concordatarie instaurate prima della loro entrata in vigore ma che in tale momento storico non si sono ancora concluse.

Il chiaro disposto legislativo individua il momento cronologico della loro applicazione nel giudizio di omologazione (e non nell'adunanza dei creditori): è pertanto tale giudizio che non deve essere ancora concluso nel momento dell'entrata in vigore del citato art. 3 d.-l.





125/2020 perché la norma in esso contenuta possa trovare applicazione in base al noto principio processuale *tempus regit actum*.

Il fatto che, per le ragioni esposte, l'Inps vada qualificato come soggetto di diritto che non ha espresso il voto – e non come votante dissenziente – esclude altresì che il Tribunale si debba interrogare circa la facoltà, o meno, di interpretare estensivamente la suddetta disposizione nel senso di ampliare la possibilità di omologare un concordato anche in presenza di un voto espressamente negativo da parte di un creditore pubblico, in quanto il caso di specie rientra senza dubbio nel perimetro di applicazione della norma.

In armonia con la recente pronuncia del Supremo consesso di legittimità (Cass., Sez. Un., 8504/2021, est. Enrico Manzon) che ha dichiarato, nell'ambito delle procedure concorsuali, la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in ordine al sindacato sull'impugnazione della decisione dell'amministrazione finanziaria di accettare o rifiutare un accordo di ristrutturazione o una proposta concordataria, la società s.p.a. chiede al Tribunale di omologare il concordato, in ragione della maggiore convenienza della proposta da essa formulata ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato nella relazione del professionista di cui all'art. 161 III co. l.f. depositata negli atti del procedimento.

Di fianco alla mancanza del voto positivo espresso dall'ente pubblico creditore, le novità normative sancite dagli articoli 180 e 182-*bis* l.f. prevedono infatti un secondo elemento costitutivo della fattispecie di natura economico e valutativo che consiste nel fatto che la soluzione concordataria è idonea a garantire un maggiore soddisfacimento per il creditore pubblico che, nel caso di specie, è l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

In termini generali, al Tribunale non sfugge la delicatezza delle disposizioni introdotte con l'art. 3 della legge di conversione n. 159/2020, il rilevante aumento delle prerogative che esse conferiscono





all'Autorità Giudiziaria e soprattutto il fatto che il descritto impianto, incentrato solo sulla convenienza della proposta concordataria per il creditore pubblico che non vi ha aderito, possa astrattamente rischiare di alterare il ruolo imparziale fra tutti i soggetti coinvolti – impresa debitrice, creditori pubblici e altri creditori privati – che il Tribunale fallimentare deve avere per tutto l'arco della procedura concordataria.

Nel caso di specie, tuttavia, una serie di elementi inducono a ritenere che non soltanto la proposta sia maggiormente conveniente per l'Istituto nazionale di previdenza sociale che non vi ha aderito ma che la soluzione elaborata dalla debitrice s.p.a. attribuisce una maggiore soddisfazione a tutti i componenti del ceto creditorio.

La proposta, infatti, che, si ribadisce, ha avuto l'adesione positiva del titolare del diritto di credito pecuniario nettamente superiore rispetto a tutti gli altri creditori, e cioè l'amministrazione finanziaria, alla quale fra l'altro viene riconosciuto un trattamento analogo rispetto a quello dell'Inps, è stata infatti elaborata con l'assenso anche della Procura della Repubblica e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che nel provvedimento ablatorio ha fatto salva la possibilità della devoluzione delle somme di denaro all'agenzia delle entrate, in conformità con il piano concordatario.

L'elemento di rilievo decisivo ai fini della valutazione che il Tribunale fallimentare è chiamato a compiere consiste nella significativa presenza di liquidità esterna rispetto alle risorse proprie della società debitrice che nell'alternativa della liquidazione volontaria o giudiziale della stessa sarebbero indubbiamente assenti.

Al di fuori della soluzione elaborata da s.p.a. e sottoposta al voto del ceto creditorio, e quindi sulla base della sola liquidazione del patrimonio della debitrice, è indiscutibile che non vi potrebbe essere nessuna soddisfazione, neppure minima, per tutti i titolari di diritti di credito di natura chirografaria ed anche, quindi, per i crediti sia degradati sia originariamente chirografari di cui è titolare l'Inps.





Nell'ipotesi alternativa della liquidazione dei beni dell'impresa, e in assenza della continuità operativa del ramo principale di somministrazione di manodopera, la misura del passivo privilegiato verrebbe altresì ad aumentare in maniera non irrisoria in ragione della presenza del trattamento di fine rapporto che andrebbe riconosciuto ai non pochi lavoratori con il quale si concluderebbe il rapporto di lavoro.

In base alle esposte considerazioni, la soluzione elaborata da s.p.a. e sottoposta al voto del ceto creditorio è indiscutibilmente più vantaggiosa per il creditore Inps che non ha aderito alla proposta ed anche per gli altri creditori chirografari.

In assenza di ostacoli di natura giuridica che attengano alla cd. fattibilità giuridica del piano ed in mancanza altresì di opposizioni proposte ai sensi dell'art. 180 III co. l.f., la proposta merita quindi di essere omologata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

- 1) Omologa il concordato preventivo proposto da s.p.a., in persona del l.r.p.t.;
- 2) Nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Emanuele Cara Romeo, il costo della cui attività non graverà sulla procedura concordataria e che si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e comunicato ai creditori;





- b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che provvederà a darne comunicazione ai creditori;
- f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice





Delegato;

g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

e) le somme di denaro ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i





pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del medesimo indicata al punto precedente;

l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

m) riserva al Giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del Commissario Giudiziale;

3) Dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f.

Così deciso in Napoli, il 6 aprile 2021

Il Giudice relatore

dr. Edmondo Cacace

Il Presidente

dr. Gianpiero Scoppa

